

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1) Sede e durata

L'Associazione non riconosciuta "LA PONCHIELLI E.T.S." ha sede legale in BUSTO ARSIZIO (VA), all'indirizzo di via DONIZETTI, n. 1; l'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

L'Associazione non riconosciuta "LA PONCHIELLI E.T.S." ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2) – Scopi dell'Associazione

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1 del D. lgs 117/2017, nello specifico riconducibile alle lettere d, i, j, k.

L'associazione persegue le proprie finalità in particolare: la pratica, la diffusione, la promozione dell'attività teatrale, musicale, in particolare la musica lirica.

Per il raggiungimento delle menzionate finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) *L'allestimento di spettacoli musicali, teatrali e televisivi in genere muovendosi con tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire rispetto le vigenti normative;*
- b) *La realizzazione di eventi musicali, artistici e di spettacolo, comprese installazioni multimediali, realizzazioni musicali, video, "performance" teatrali e di danza;*
- c) *La promozione della pratica musicale e artistica in genere, anche attraverso l'organizzazione di corsi e seminari anche per le diverse specializzazioni professionali in campo artistico e produttivo;*
- d) *La promozione e realizzazione di iniziative di ricerca e divulgazione della cultura musicale ed artistica in genere, anche mediante l'organizzazione di rassegne, festivals, convegni, manifestazioni ed eventi speciali, anche singoli in particolare la lirica;*
- e) *L'esercizio di attività editoriale, con qualsivoglia supporto (cartaceo, multimediale, audiovisivo, telematico, etc.) finalizzato alla promozione e alla documentazione dell'attività dell'associazione e/o l'attività di organismi privati e pubblici. Tali pubblicazioni potranno avere carattere sia periodico che saltuario, oppure legato ad attività e/o eventi particolari;*
- f) *La promozione, produzione, organizzazione, realizzazione di spettacoli musicali di ogni genere, concerti, spettacoli musicali, opere, balletti;*
- g) *La realizzazione di opere multimediali, cinematografiche e di audiovisivi in genere;*
- h) *Lo svolgimento di qualsiasi attività connessa o strumentale finalizzata al perseguimento degli scopi associativi;*
- i) *Il compiere ogni attività connessa agli scopi sociali, nonché il concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria necessaria ed utile agli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente concessa con essi.*

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 3) Associati

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta all'Assemblea dei soci.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 4) Diritto e doveri degli associati

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede dell'Associazione entro due mesi dalla richiesta.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 5) Volontario

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Codice del Terzo Settore (art.17 comma 4 D.Lgs 117/17)

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Art. 6) Entrate e utili

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e raccolta fondi. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7) Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Segretario,
- Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di quattro anni, salvo rielezione nella carica per ulteriori quattro anni per una durata massima di otto anni consecutivi e salvo possibilità di elezione a diverso incarico. Non è ammesso il cumulo di cariche.

In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, salvo quanto previsto per il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a nuova nomina mediante Assemblea dei Soci..

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

Art. 8) Assemblea



L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o venga ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Partecipazione e diritto di voto

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa.

Diritto di voto per gli associati minorenni

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi

Convocazione

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. È, inoltre, convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

L'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Validità dell'Assemblea e modalità di voto



Svolgimento assemblea videoconferenza

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9) Consiglio direttivo

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Presidente spetta la rappresentanza legale.

Riunione

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno il 10% dei suoi membri. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Poteri

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

Compiti

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.lgs 2017 n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.



Art. 10) Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica quattro anni e può essere rieletto per ulteriori quattro anni per un massimo di otto anni consecutivi.

Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 11) Segretario

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica quattro anni e può essere rieletto per ulteriori quattro anni per un massimo di otto anni consecutivi.

Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 12) Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 13) Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dall'organo di controllo ed approvati dal Consiglio Direttivo, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea ed inviati ai Soci tramite posta o e-mail insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.

Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.



Art. 14) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al punto che segue.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Cts).

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Sig. SIGNORELLO ANTONINO

Sig.ra NIEDA ATSUKO

Sig. RUMI FRANCESCO